




COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno

Comando Polizia Municipale



Ordinanza n. 12 del 05/08/2009 per la disciplina della circolazione stradale. IL COMANDANTE

Preso Atto che il giorno 09 agosto 2008 l'amministrazione Comunale organizza la festa dell'oasi alla località Remolino, in particolare nei pressi del fiume calore, prevedendo nella zona innanzi descritta un notevole flusso di traffico veicolare e pedonale;

Considerato la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale nella zona menzionata;

Tenuto Conto che la manifestazione si svolge principalmente nell'aria Remolino ubicata nei pressi del fiume calore;

Ritenuto necessario provvedere all'apposizione del divieto di transito a tutti i veicoli sul tratto di strada comunale San Martino - Remolino - S. Ianni, in particolare dall'innesto della strada Regionale ex SS. 488 in località San martino sino nei pressi della proprietà del Sig. Pasquale Oristanio;

Visto il regolamento d'accesso alle gole del calore approvato con delibera di consiglio comunale n. 02 del 09/03/2005;

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con il DPR del 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

In virtù dei poteri conferitimi dalle vigenti disposizioni in materia;

SIORDINA

Sul tratto di strada comunale San Martino - Remolino - S. Ianni in particolare dall'innesto della strada regionale ex SS. 488 località San martino sino nei pressi della proprietà del Sig. Pasquale ORISTANIO, il giorno 09 agosto 2008 dalle ore 7,30 alle ore 23,00 è vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli.

Sull'intera area Remolino ubicata nei pressi del fiume Calore in dotazione del comune di Felitto:

1)- **E' istituita area pedonale, per il giorno 09 agosto 2008 dalle ore 7,30 alle ore 23,00;**

2)- **E' vietata la sosta a tutti i veicoli**

3)- **E' vietata la circolazione a tutti i veicoli**, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto dei portatori di handicap, muniti di regolare permesso, di quelli delle forze di Polizia e di soccorso, di quelli che devono unicamente raggiungere il parcheggio privato della pizzeria "REMOLINO" debitamente autorizzati dal titolare, nonché i proprietari dei terreni limitrofi non raggiungibili diversamente e i pulmini messi a disposizione dal Comune per il servizio navetta con l'obbligo per tutti di procedere a passo d'uomo e con cautela;

◆ La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica.

◆ I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dal art. 12 del Nuovo Codice della strada l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente Ordinanza.

◆ A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

◆ In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.



IL COMANDANTE
(Ten. Giuseppe Parisi)